



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale

Viale G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723

PEO: paic88700d@istruzione.it – PEC: paic88700d@pec.istruzione.it

WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>

C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

Osservatorio di Area n. 8



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

PREMESSA

Il Regolamento di disciplina dell'Istituto comprensivo "*Giovanni XXIII*" viene redatto:

- nel rispetto del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 nonché delle indicazioni contenute nello "*Statuto delle studentesse e degli studenti*" della Scuola Secondaria emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, integrato e modificato con dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007;
- nel rispetto dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70, recante «*Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*» (e, in particolare, l'articolo 5);
- nel rispetto della Legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*» e, in particolare, l'articolo 1, commi 4 e 5, lettera a);
- nel rispetto del DPR n. 134 dell'8 agosto 2025 "*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*"
- ispirato ai principi contemplati nel Piano dell'Offerta Formativa e nell'art. 14 del D.P.R. n. 275/1999.

Si tiene – altresì – conto del PATTO DI CORRESPONSABILITA' stipulato fra l'Istituzione scolastica e le famiglie che si intende integralmente richiamato.

Il presente regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del Regolamento della scuola ed è distinto nelle seguenti sezioni:

SEZIONE I: PARTE GENERALE

SEZIONE II: REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA

SEZIONE III: REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SEZIONE IV:
CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

SEZIONE V: DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE I - PARTE GENERALE

Art. 1 - Premessa

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante l'acquisizione delle competenze e delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. In quanto comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, essa è volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. Ai genitori, come principali responsabili dell'educazione degli alunni e del loro comportamento, la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis codice civile).
2. Ai genitori degli alunni che mantengono un comportamento gravemente scorretto, tale da impedire lo svolgimento della lezione, o pericoloso per l'incolumità degli alunni, sarà chiesta la collaborazione per correggere atteggiamenti scorretti, anche con l'aiuto di uno psicologo o psicopedagogo.
3. La mancata collaborazione dei genitori, il mancato rispetto del patto educativo e il rifiuto di rivolgersi a specialisti, potrà comprovare una "*culpa in educando*", come previsto dall'art. 2048 del codice civile.

Art. 2 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e, in ragione della sua

giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Interclasse o di Classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento.

7. Oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

8. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento

Art. 3 - Comunicazione di avvio del procedimento. Contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare=sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario, il quaderno o il libretto personale dell'alunno.

2. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate dal team dei docenti o dal consiglio di classe, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno, da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata se le famiglie hanno autorizzato tale strumento, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

3. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. L'alunno ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dai docenti di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

4. Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

5. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

6. A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza:

a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati

b) la remissione degli atti al Consiglio di Interclasse o al Consiglio di Classe per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 4 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del team dei docenti o del Consiglio di Classe

1. Il team dei docenti o il Consiglio di Classe viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dall'audizione in contraddittorio.

2. In seduta, viene acquisito il verbale di audizione.

3. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata in modo dettagliato la motivazione che ha portato al provvedimento.

4. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno interessato dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
5. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 5 – Danni al patrimonio

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 6 – Allontanamento dalle lezioni

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni può essere assunta *"con obbligo di frequenza"*. In questo caso, nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, è vigilato da insegnanti della scuola o collocato in altre classi della scuola e impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori.

Art. 7 – Effetti dei provvedimenti disciplinari

1. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
2. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporre l'assolvimento.
3. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 8 – Impugnazioni e organo di garanzia

1. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare all'organo di garanzia composto da:
 - Dirigente Scolastico (Presidente)
 - Collaboratore Vicario
 - Un rappresentante dei docenti (designato dal Collegio dei docenti)
 - Un rappresentante dei genitori (designato dal Consiglio d'Istituto)
2. Tale organo decide entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso.
3. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.
4. In caso di incompatibilità (il docente o il genitore debbono deliberare in merito a una sanzione comminata ad un proprio figlio o alunno) o di temporanea indisponibilità verrà chiamato a far parte dell'organo di garanzia, limitatamente al caso, il genitore o il docente immediatamente successivi. Per questo motivo devono essere designati per ciascuna componente almeno tre docenti (un rappresentante effettivo e due supplenti) e almeno tre genitori (un rappresentante effettivo e due supplenti).
5. L'organo di garanzia ha durata triennale e decade con il decadere del Consiglio di Istituto. Le deliberazioni dell'organo di garanzia devono essere assunte a maggioranza (l'eventuale astensione non influisce sul conteggio dei voti; in caso di parità la sanzione è confermata) e alla presenza di tutti i suoi membri.

SEZIONE II – REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA

Art. 9 – Mancanze disciplinari scuola primaria

1. Configurano mancanze disciplinari lievi i seguenti comportamenti:
 - a) presentarsi alle lezioni in ritardo
 - b) presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico
 - c) spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio
 - d) giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno
 - e) non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione
 - f) rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati
 - g) non fare i compiti assegnati per casa
2. Configurano mancanze disciplinari gravi i seguenti comportamenti:
 - a) portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività o materiali pericolosi
 - b) non osservare le prescrizioni degli insegnanti
 - c) sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali
 - d) utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche
 - e) portare/utilizzare il cellulare durante le lezioni, l'intervallo e uscite didattiche senza specifica autorizzazione dell'insegnante e/o del D.S.
 - f) assumere comportamenti di arroganza e insubordinazione con gli adulti
 - g) mancare di rispetto con parole, gesti o azioni al Dirigente Scolastico, al personale docente e non docente o ai compagni
 - h) assumere comportamenti verbalmente e/o fisicamente aggressivi verso i compagni
 - i) reiterare un comportamento scorretto
3. Configurano mancanze disciplinari gravissime i seguenti comportamenti:
 - a) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica
 - b) compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola
 - c) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste
 - d) sottrarre deliberatamente cose ai compagni, agli operatori, alla scuola senza restituirle
 - e) compiere ripetutamente atti di violenza fisica sui compagni; f) provocare lesioni ai compagni e al personale
 - g) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre all'interno della scuola, manomettere gli estintori, pulsanti di emergenza etc...)
 - h) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone
 - i) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone

Art. 10 - Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Le mancanze previste nell'art. 9 comma 1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il rimprovero scritto viene riportato nel registro dell'équipe docente e ne vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario, sul quaderno o sul libretto personale. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Dopo la terza ammonizione,

l'alunno che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

3. Le mancanze gravi di cui all'art. 9 comma 2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, riportata nel registro di classe e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione. La mancanza di cui alla lettera e) dell'art. 9 comma 2 comporta anche la consegna del telefono cellulare al Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dell'alunno/a. Nel caso di mancanze di cui all'art. 9 comma 1 ripetute e di mancanze di cui all'art. 9 comma

2 il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione delle condotte già contestate e sanzionate da parte dei docenti, potrà prevedere sanzioni più gravi, fino all'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.

4. La reiterazione delle mancanze gravi, di cui alla lettera i) dell'art. 9 comma 2 e le mancanze gravissime previste dall'art. 9 comma 3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni.

5. I provvedimenti vengono assunti dal team dei docenti alla presenza di tutte le sue componenti e dei rappresentanti di classe dei genitori. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, ove possibile in tempi brevi, così da favorire il susseguirsi ravvicinato della sanzione alla violazione, i provvedimenti vengono presi dal Dirigente Scolastico insieme ad almeno due docenti del team della classe e ai genitori dell'alunno.

7. Le sanzioni dell'ammonizione orale e scritta di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento (*cfr.* allegati A e B). Nel caso di sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni, previste al comma 4, i provvedimenti menzionati possono essere dati come accessori.

ALLEGATI

ALLEGATO A - INTERVENTI EDUCATIVI

INTERVENTI EDUCATIVI		ORGANI COMPETENTI
A	Ammonizione verbale in classe	Docente della classe
B	Censura annotata sul libretto personale e sul registro di classe	Docente della classe
C	Temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento; l'alunno dovrà sempre essere vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico	Docente con comunicazione scritta alla famiglia
D	Convocazione genitori	Team docente
E	Comunicazione del Dirigente Scolastico alla famiglia	Dirigente Scolastico
F	Convocazione dei genitori per colloquio con Dirigente Scolastico	Docente della classe

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino. L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi; in particolare, prima di procedere agli interventi educativi, di cui ai punti D), E), F), dovrà essere data all'alunno, con modalità adeguate all'età e al grado di maturità, la possibilità di esprimere le proprie ragioni.

ALLEGATO B - INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI

INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI		ORGANI COMPETENTI
A	Assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa inerente l'attività svolta in classe, al momento della mancanza disciplinare; tale provvedimento verrà comunicato per iscritto alla famiglia	Docente di classe
B	Relativamente alla mancanza di cui all'art. 9, comma 2 lett. a): sequestro del materiale non pertinente o pericoloso; tale materiale verrà riconsegnato al termine dell'anno scolastico o ai genitori	
C	Relativamente alla mancanza di cui all'art. 9, comma 2 lett. c): invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni e/o sostituzione degli oggetti danneggiati	Docente di classe e DS
D	Relativamente alla mancanza di cui all'art. 9, comma 2 lett. g): invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni offesi	Docente di classe
E	Relativamente a tutte le mancanze: interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi comportamenti nelle modalità precedentemente concordate con la classe in fase di definizione di regole e sanzioni. Esempi: ➤ Lettura, commento o produzione di un testo dove la regola sia contemplata ➤ Assegnazione del lavoro non fatto per casa ➤ Aiutare i compagni ➤ Espletare servizi ➤ Pulire dove sporcato ➤ Riordinare dove messo a soqquadro con sorveglianza di personale ausiliario ➤ Svolgere il lavoro non fatto durante i momenti di riposo a scuola	Docente di classe

Anche questi interventi saranno attuati nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino, garantendogli, con modalità adeguate all'età e al grado di maturità, la possibilità di esprimere le proprie ragioni.

ALLEGATO C - SANZIONI DISCIPLINARI

SANZIONI		PROCEDURE
A	Sospensione da un'attività complementare, compreso uno o più viaggi di istruzione	Le sanzioni di cui al punto A e B sono deliberate dal team dei docenti alla presenza di tutte le sue componenti. Anche le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, pertanto

	sono limitate e cessano in ogni caso il loro effetto con la chiusura dell'anno scolastico. Il team dei docenti erogherà le sanzioni nelle riunioni ordinarie o, se necessario per motivi di urgenza, in riunioni appositamente convocate. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Coordinatore di classe o altro docente introdurrà con una relazione descrittiva dei fatti e comportamenti che hanno determinato la proposta di convocazione. Successivamente l'alunno potrebbe essere invitato ad esporre le proprie ragioni; questo potrà avvenire sotto forma di audizione, anche con la presenza dei genitori, o di presentazione di una relazione scritta; dopo l'audizione, la commissione proseguirà in seduta ristretta. In considerazione dell'età degli alunni della scuola primaria è opportuno che, qualora necessario, la sanzione sia erogata e applicata in tempi ristretti perché la stessa sia chiaramente percepita in relazione alla mancanza.
--	--

Le suddette sanzioni si applicano per le sole fattispecie di cui alla lettera i) dell'art. 9 comma 2, e alle fattispecie di cui all'art. 9 comma 3. Vista la gravità delle situazioni che esse configurano, dette sanzioni saranno inflitte a salvaguardia dell'incolumità altrui, e dovranno essere intese come occasione per un efficace intervento educativo sull'alunno essere accompagnate da un adeguato intervento di specialisti (Operatori psicopedagogici, psicologi etc...).

SEZIONE III - REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art. 11 - Mancanze disciplinari scuola secondaria di primo grado

1. Configurano mancanze disciplinari lievi i seguenti comportamenti:
 - a) presentarsi alle lezioni in ritardo
 - b) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione
 - c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, etc...)
2. Configurano mancanze disciplinari gravi i seguenti comportamenti:
 - a) utilizzare il telefono cellulare o oggetti non attinenti con le attività scolastiche durante l'orario scolastico
 - b) fumare nei locali dell'istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola
 - c) frequentare irregolarmente le lezioni
 - d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni
 - e) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per negligenza o disattenzione
 - f) reiterare un comportamento scorretto
3. Configurano mancanze disciplinari gravissime:
 - a) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste, omofobe e antisemite
 - b) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica
 - c) compiere atti di vandalismo su cose; d) compiere atti di violenza su persone
 - e) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc...)
 - f) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone
 - g) fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto o negli spazi adiacenti
 - h) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali etc ... senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione

i) rendersi protagonista di atti di bullismo o di cyber bullismo

Art. 12 - Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Le mancanze previste nell'art. 11 comma 1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il rimprovero scritto viene riportato nel registro dell'équipe docente e ne vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario, sul quaderno o sul libretto personale. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Dopo la terza ammonizione, l'alunno che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.
3. Le mancanze gravi di cui all'art. 11 comma 2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, riportata nel registro di classe e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione. La mancanza di cui alla lettera a) dell'art. 11 comma 2 comporta anche la consegna del telefono cellulare al Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dell'alunno/a. Nel caso di mancanze di cui all'art. 11 comma 1 ripetute e di mancanze di cui all'art. 11 comma 2 il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione delle condotte già contestate e sanzionate da parte dei docenti, potrà prevedere sanzioni più gravi, fino all'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.
4. I provvedimenti vengono assunti dal consiglio di classe alla presenza di tutte le sue componenti e dei rappresentanti di classe dei genitori. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. In alternativa a quanto previsto dal comma 4, ove possibile in tempi brevi, così da favorire il susseguirsi ravvicinato della sanzione alla violazione, i provvedimenti vengono presi dal Dirigente Scolastico insieme ad almeno due docenti del team della classe e ai genitori dell'alunno.
6. Le sanzioni dell'ammonizione orale e scritta di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento (*cfr.* allegato D). Nel caso di sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni, previste al comma 3, i provvedimenti menzionati possono essere dati come accessori.
7. Le attività riparatorie dovranno essere decise dal consiglio di classe.
8. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.
9. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio

aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

10. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti dovuta all'inedoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.
11. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.
12. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
13. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- 14.

ALLEGATO D - SANZIONI ED INTERVENTI RIEDUCATIVI

MANCANZE		INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI	PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO
1	Mancanze lievi	Richiamo orale	Docente
2	Mancanze lievi/reiterate/gravi	Nota su registro comunicazione scritta alla famiglia	Docente
3	Mancanze lievi/reiterate/gravi	Sospensione dall'intervallo/ Comunicazione scritta alla famiglia	Docente interessato, informazione al coordinatore di classe e comunicazione alla famiglia. Intervento annotato sul registro di classe
4	Mancanze lievi/reiterate/gravi	Convocazione della famiglia per colloquio dopo la terza nota sul registro	Nei casi valutati dal docente come meno gravi, la convocazione è fatta direttamente dall'insegnante o dal coordinatore, mentre nei casi più gravi dal Dirigente scolastico

5	Mancanze gravi	Il coordinatore di classe richiede al Dirigente Scolastico la convocazione del consiglio di classe straordinario per deliberare i provvedimenti da prendere. Sospensione da uno a quindici giorni con allontanamento dalle lezioni e in caso di reiterate mancanze gravi/gravissime esclusione da viaggi di istruzione	La decisione viene assunta con delibera del Consiglio di Classe con l'integrazione della componente dei genitori e previa audizione dell'alunno e dei genitori
6	Mancanze gravissime	Sospensione per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.	I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione. Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento, l'astensione è dovuta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La famiglia ha diritto di essere ascoltata prima che venga decisa la sanzione.
7	Furto/Danneggiamento	In caso di furto o danneggiamento, oltre alle sanzioni già elencate, è prevista la restituzione e/o il risarcimento	Il risarcimento viene stabilito dal Dirigente Scolastico
8	Utilizzo oggetti non attinenti all'attività didattica	In caso di utilizzo improprio di oggetti non attinenti all'attività scolastica, ritiro dell'oggetto (cellulare o altro) che verrà riconsegnato, esclusivamente, ai genitori	L'oggetto è consegnato dal docente al Dirigente Scolastico e verranno valutate anche le sanzioni disciplinari opportune a seconda della reiterazione del comportamento

SEZIONE IV - CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Art. 13 - Definizione di Bullismo e Cyberbullismo

- Si definisce BULLISMO ogni azione di prevaricazione e sopruso, reiterata nel tempo, messa in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima".
- Requisiti del bullismo sono:
 - **l'intenzionalità della condotta:** le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione)
 - **la pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta
 - **la persistenza nel tempo:** le azioni dei bulli durano nel tempo e sono ripetute
 - **l'asimmetria nella relazione:** squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce
 - **l'incapacità della vittima di difendersi:** la vittima è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni
 - **la rigidità:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati
 - **la paura:** sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando

con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni

3. Il fenomeno può assumere forme differenti:

a) **bullismo diretto**: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, bullismo psicologico); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (bullismo strumentale)

b) **bullismo indiretto**: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).

4. Il cyberbullismo viene definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 come *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo"*.

Art. 14 - Azioni configuranti i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

1. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo, senza pretesa di esaustività:

- **Violenza fisica**: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale
- **Violenza psicologica o verbale**: manifesta (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosta (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc...)
- **Violenza relazionale**: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc...) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima). L'intimidazione del gruppo
- **Nuocere con intenzionalità**
- **Isolamento della vittima**

2. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Cyberbullismo, senza pretesa di esaustività:

- **Flaming**: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività online
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

Art. 15 - Responsabilità delle figure operanti nella comunità scolastica

1. Ogni figura operante all'interno dell'Istituzione Scolastica assume un ruolo di fondamentale importanza nella prevenzione e nella lotta ai fenomeni del bullismo e di cyber bullismo.

2. Il Dirigente Scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyber bullismo
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti sia al personale docente che al personale Ata
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del

bullismo e cyber bullismo

- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole

3. Il referente del Bullismo e Cyberbullismo:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale
- coordina, con il supporto dei colleghi e delle colleghe, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "*Safer Internet Day*"

4. Il Collegio Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno

5. Il Team docenti/consiglio di classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva

6. Il singolo docente:

- intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni

7. I genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyber bullismo
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura)
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità
- conoscono il codice di comportamento dello studente
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio

8. Gli alunni:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale
- possono operare come tutor per altri studenti
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola (mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici) immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti
- Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso

disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all' interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva.

Art. 16 – Utilizzo degli strumenti elettronici personali

1. Gli studenti non possono utilizzare gli strumenti personali – cellulari, tablet ecc... nel rispetto di quanto stabilito dalla nota MIM 5274 dell'11 luglio 2024. In caso di violazione delle suddette disposizioni, sarà previsto il ritiro temporaneo dei dispositivi da parte del docente che annoterà la violazione sul registro di classe. Il dispositivo verrà riconsegnato, dal Dirigente Scolastico, allo studente al termine delle lezioni, o al genitore dello stesso. Ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, “le famiglie si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone”, a seguito di violazioni delle disposizioni che limitano l'utilizzo degli strumenti elettronici. Nel caso di comportamento reiterato nel tempo (più violazioni) si comminerà la sanzione disciplinare.
2. I docenti non possono utilizzare, durante le ore di lezioni, il cellulare, mentre è loro consentito l'uso di altri Dispositivi elettronici personali solo a scopo didattico ed integrativo di quelli scolastici disponibili. Altri dispositivi elettronici personali solo a scopo didattico ed integrativo di quelli scolastici disponibili nel rispetto delle vigenti normative.
3. Al personale della scuola, durante l'orario di servizio, è consentito l'utilizzo del cellulare, solo per comunicazioni personali di carattere urgente.

Art. 17 – Intervento dell'Istituzione Scolastica nei casi di Bullismo e Cyberbullismo

1. Gli alunni e le alunne non sono responsabili penalmente delle loro azioni fino al compimento del 14° anno di età. Secondo le vigenti norme delle condotte illecite dei minori degli anni 14 rispondono i genitori o chi esercita la potestà genitoriale.
2. Gli alunni e le alunne di età compresa tra i 14 e i 18 anni, possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali, tuttavia, rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc ...) adatti alla giovane età dei ragazzi.
3. La normativa vigente (Legge n. 86 del 26 aprile 1990) attribuisce la qualità di pubblico ufficiale a tutti i docenti, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori.
4. L'Istituzione Scolastica adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.
5. I provvedimenti disciplinari dovranno tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Ruolo determinante assume la famiglia che dovrà partecipare attivamente alla rieducazione dello studente.

Art. 18 – Procedure da attivare in caso di manifestazione di fenomeni di bullismo/cyberbullismo

1. Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe configurarsi quale comportamento di bullismo/cyberbullismo bisogna informare immediatamente il Dirigente Scolastico.
2. Nel caso in cui il comportamento posto in atto dallo studente configuri una fattispecie di reato procedibile d'ufficio, il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria. In casi di particolare gravità ed in assenza del Dirigente Scolastico il docente che rileva la fattispecie di reato procedibile d'ufficio deve dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
3. L'uso improprio di telefono cellulare, smartphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

Art. 19 – Rilevazione e gestione dei casi

1. In una PRIMA FASE si procederà all'analisi e valutazione dei fatti che vede coinvolti i docenti della

classe e il coordinatore, il referente del Bullismo/Cyberbullismo ed eventualmente gli operatori psicopedagogici. Si procede nel seguente modo:

- Raccolta di informazioni sull'accaduto
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo: vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi in quanto è necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni. L'adulto è un mediatore in un contesto neutro
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità
- Comunicazione al Dirigente Scolastico (con relazione)

2. Conclusa la prima fase si passa alla SECONDA FASE se i risultati sui fatti oggetto di indagine risultano confermati ed esistono prove oggettive e, in questo caso, la relazione dovrà essere assunta a protocollo riservato e:

- vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove. Laddove i fatti non sono configurabili come bullismo e cyber bullismo se non si ritiene di intervenire in modo specifico occorre comunque proseguire con il compito educativo

3. La TERZA FASE si apre quando il comportamento posto in essere integra gli estremi del bullismo e del cyberbullismo ed è la fase delle azioni e dei provvedimenti che consistono in:

- Supporto e protezione alla vittima: evitare che la vittima si senta responsabile. Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri ...)
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove
- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyber bullo
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyber bullo
- Valutazione di un intervento personalizzato: si mira al raggiungimento di diversi obiettivi quali sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
 - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 - imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
 - nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi;
 - in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori SICILIA
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

4. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la

protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Pubblicazione sul sito web

Il presente codice disciplinare è pubblicato sul sito internet della scuola nonché nella sezione amministrazione trasparente.

Il presente regolamento risulta approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 53 del 15 ottobre 2025